




Responsabilità giuridica e tutela assicurativa nelle associazioni

per le associazioni di volontariato
e la organizzazioni di pubblica utilità





Saluto

***Responsabilità giuridica e tutela assicurativa
nelle associazioni***

L'attività associativa è sempre più complessa e sempre più spesso gli amministratori delle associazioni sono costretti ad affrontare anche problematiche connesse alla responsabilità giuridica degli amministratori. Desideriamo pertanto offrire maggiore informazione su alcuni aspetti legati alla tematica in oggetto. Questo opuscolo ha lo scopo di contribuire, assieme ad un convegno sulla tematica e alle consulenze individuali che offriamo al riguardo, ad una maggiore conoscenza e consapevolezza.

Mi auguro che questo possa essere un aiuto e un sostegno per l'attività degli innumerevoli volontari.

Il mio riconoscimento è rivolto a tutti coloro che si impegnano per il benessere della nostra società. Con il mio più sincero ringraziamento.

Il Presidente della Provincia e

Presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato

Dr. Luis Durnwalder



INDICE

Saluto del Presidente della Provincia	1
Indice	2
Capitolo 1 Responsabilità giuridica della associazione	
1. <u>Associazioni riconosciute e non riconosciute</u>	7
1.1 L'associazione riconosciuta	7
1.2 L'associazione non riconosciuta	7
2. <u>Cosa significa responsabilità giuridica?</u>	8
3. <u>La responsabilità penale</u>	8
3.1 Principi generali	8
3.2 Avvio di un procedimento penale	8
3.3 Distinzione fra dolo e colpa	9
3.4 Le pene applicabili e i relativi effetti	9
3.5 Assicurazione (im)possibile	10
3.6 La responsabilità penale nell'associazione	10
4. <u>La responsabilità civile</u>	10
4.1 La responsabilità contrattuale	11
4.1.1 <i>Cos'è un contratto?</i>	11
4.1.2 <i>Chi può stipulare contratti validi?</i>	11
4.1.3 <i>Chi risponde se l'associazione non paga, quando sussiste un obbligo contrattuale?</i>	12
4.1.3.1 <i>L'associazione riconosciuta</i>	12
4.1.3.2 <i>L'associazione non riconosciuta</i>	12
4.1.4 <i>Chi risponde per i danni dall'inesatta esecuzione di un contratto nel caso in cui l'associazione non rispetti un contratto?</i>	13
4.1.4.1 <i>L'associazione riconosciuta</i>	13
4.1.4.2 <i>L'associazione non riconosciuta</i>	13
4.1.4.3 <i>Ulteriori informazioni per le associazioni riconosciute e non riconosciute</i>	14
4.2 Responsabilità extracontrattuale	14
4.2.1 Principi generali	14
4.2.1.1 <i>L'associazione riconosciuta</i>	14
4.2.1.2 <i>L'associazione non riconosciuta</i>	14
4.2.1.3 <i>Ulteriori informazioni per le associazioni riconosciute e non riconosciute</i>	15



4.2.2	<i>Caso particolare: immobili, sentieri e ferrate</i>	15
4.2.3	<i>Caso particolare: danni derivanti dall'esercizio di attività sportive</i>	15
5.	<u>Minori e interdetti nella vita associativa</u>	16
5.1	Responsabilità solo dei minori con piena capacità di intendere e volere	16
5.2	Distinzione fra educazione e sorveglianza	16
5.3	Esistenza del dovere di sorveglianza e relativa durata	17
5.4	Natura del dovere di sorveglianza	17
5.5	La corresponsabilità di chi esercita le potestà genitoriali	18
6.	<u>Sintesi delle responsabilità</u>	18

Capitolo 2 Responsabilità amministrative e tributaria

1.	<u>Cosa significa responsabilità amministrativa?</u>	19
1.1	Responsabilità amministrative nelle associazioni	19
1.1.1	<i>L'associazione riconosciuta</i>	20
1.1.2	<i>L'associazione non riconosciuta</i>	20
1.2	Ambiti della responsabilità amministrativa	21
1.3	Delega della responsabilità amministrativa	22
1.4	Possibilità di ricorso contro sanzioni amministrative	22
2.	<u>La responsabilità tributaria nelle associazioni</u>	23
2.1	Responsabilità giuridica personale nell'associazione non riconosciuta	23
2.2	Ambiti della responsabilità tributaria	24
2.3	Sanzioni tributarie	24
2.3.1	<i>Quando è responsabile il consulente fiscale?</i>	24
2.4	Ricorsi contro le sanzioni tributarie	24
3.	<u>Considerazioni conclusive</u>	25

Capitolo 3 - Le assicurazioni per le associazioni

1.	<u>Assicurazione responsabilità civile</u>	26
1.1	Introduzione	26
1.2	Finalità dell'assicurazione responsabilità civile	27
1.3	Copertura assicurativa - descrizione del rischio	27
1.4	Persone assicurate	28
1.5	Massimale di copertura	28



1.6	Condizioni assicurative	28
1.6.1	<i>Definizione terzi</i>	28
1.6.2	<i>Responsabilità personale</i>	29
1.6.3	<i>Danni da incendio</i>	29
1.6.4	<i>Custodia</i>	29
1.6.5	<i>Danni alle cose nell'ambito dell'attività associativa</i>	29
1.6.6	<i>Responsabilità civile smercio</i>	29
1.6.7	<i>Franchigie</i>	29
2.	<u>Assicurazione tutela legale</u>	30
2.1	Introduzione	30
2.2	Finalità dell'assicurazione tutela legale	30
2.3	Copertura assicurativa	30
2.4	Soggetti assicurati	30
2.5	Massimale	31
2.6	Condizioni particolari	31
2.6.1	<i>Tutela legale penale</i>	31
2.6.2	<i>Tutela legale penale in caso di dolo</i>	31
2.6.3	<i>Opposizione alle sanzioni amministrative (ricorso)</i>	31
2.6.4	<i>Tutela legale civile</i>	31
3.	<u>Assicurazione contro gli infortuni</u>	32
3.1	Introduzione	32
3.2	Assicurazione infortuni o assicurazione responsabilità civile	32
3.3	Finalità dell'assicurazione infortuni	32
3.4	Copertura assicurativa	33
3.5	Persone assicurate	33
3.6	Garanzie assicurative e somme assicurate	33
3.6.1	<i>Polizza infortuni privata - Dichiarazione di ordine generale</i>	33
3.6.2	<i>L'assicurazione infortuni specifica per le associazioni</i>	33
3.7	Garanzie assicurative particolari	34
3.7.1	<i>Rischio in itinere</i>	34
3.7.2	<i>Tabella INAIL</i>	34
3.7.3	<i>Infortuni in stato di ubriachezza</i>	34
3.7.4	<i>Persone non assicurabili</i>	34
3.7.5	<i>Franchigie</i>	35
3.7.6	<i>Caso particolare di un'assicurazione infortuni - l'assicurazione infortuni conducente</i>	35
4.	<u>Assicurazione responsabilità civile auto (R.C.A.)</u>	35
4.1	Introduzione	35



4.2	Finalità della polizza R.C.A.	36
4.3	Copertura assicurativa	36
4.4	Il veicolo assicurato	36
4.5	Persone assicurate	36
4.6	Il massimale assicurato	36
4.7	Condizioni assicurative particolari	37
4.7.1	<i>Definizione di terzi</i>	37
4.7.2	<i>Esclusioni</i>	37
4.7.3	<i>Rinuncia al diritto di rivalsa</i>	37
5.	<u>Il contratto assicurativo</u>	38
5.1	Natura del contratto	38
5.2	Struttura del contratto assicurativo e condizioni assicurative	38
5.3	Introduzione	38
5.4	Circostanze di rischio	38
5.5	Premio assicurativo	39
5.6	Validità del contratto e inizio della garanzia assicurativa	39
5.7	Modifiche contrattuali	39
5.8	Aumento del rischio - Diminuzione del rischio	39
5.9	Obblighi in caso di sinistro	39
5.10	Recesso in caso di sinistro	39
5.11	Periodo di assicurazione e proroghe del contratto	40
5.12	Disdetta del contratto	40
5.13	Dichiarazioni del contraente	40

Capitolo 4 - Esempi

1.	<u>Incidenti stradali</u>	41
Esempio 1:	L'autobus dell'associazione provoca un incidente Stradale	41
2.	<u>Infortunati vari nel corso di manifestazioni ricreative</u>	41
Esempio 2:	Alla festa parrocchiale un bambino si ferisce ad un Occhio	41
Esempio 3:	Slittata al chiaro di luna - Un partecipante si ferisce	42
3.	<u>Infortunati durante attività istituzionali</u>	43
Esempio 4:	Attività ludiche per l'infanzia - Nel corso di un gioco si verifica un incidente	43
Esempio 5:	Ritorno dall'alpeggio e festa tradizionale - Uno spettatore subisce gravi lesioni	43



Esempio 6:	Incidente sulla via ferrata - Un gancio si stacca e due scalatori precipitano	44
Esempio 7:	Infortunio durante un'arrampicata libera - Un chiodo si stacca e due scalatori precipitano	44
Esempio 8:	Incidente stradale - Recandosi all'assemblea mensile del direttivo, un socio ha un incidente in moto	45
4.	<u>Esempi di responsabilità in ambito sportivo</u>	45
Esempio 9:	Parita di calcio - Un giocatore, commettendo un grave fallo intenzionale ferisce un avversario	45
Esempio 10:	Campionato di sci - Infortunio sulla pista a gara Conclusa	46
5.	<u>Esempi di responsabilità concernenti beni e strutture dell'associazione</u>	47
Esempio 11:	Un centro giovanile provoca danni di allagamento ad un vicino	47
Esempio 12	Locali dell'associazione - I mobili non vengono pagati	47
6.	<u>Esempi di responsabilità amministrativa e tributaria</u>	48
Esempio 13:	Sanzione tributaria per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi	48
Esempio 14:	Sanzione amministrative per omissione di comunicazioni e pagamenti	49
Impressum		50



Capitolo 1

Responsabilità giuridica delle associazioni

1. Associazioni riconosciute e non riconosciute

Il sistema giuridico italiano contempla due tipi di associazioni, vale a dire le associazioni riconosciute (ovvero "associazioni aventi personalità giuridica", o "persone giuridiche di diritto privato"), e le associazioni non riconosciute (ovvero "associazioni senza personalità giuridica"). Il fatto che un'associazione sia o meno riconosciuta comporta, fra le altre cose, ripercussioni nell'ambito della responsabilità giuridica civile ed amministrativa.

Innanzitutto va sottolineato che la suddetta distinzione non riguarda il concetto di volontariato o di Onlus, categorie che hanno rilevanza unicamente per il diritto tributario.

1.1 L'associazione riconosciuta

Un'associazione che soddisfa i requisiti richiesti, in particolare riguardo al contenuto dello statuto o al patrimonio minimo, e che presenta relativa istanza presso l'Ufficio Affari del Gabinetto della Provincia autonoma di Bolzano, può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Provincia. Per effetto di questo riconoscimento, l'associazione risponde unicamente con il proprio patrimonio sociale e esonera così dalla responsabilità giuridica le singole persone che agiscono in nome e per conto dell'associazione stessa.

1.2 L'associazione non riconosciuta

Un'associazione non riconosciuta, pur basandosi di regola su di uno statuto registrato, gode di estrema libertà nella sua struttura statutaria. Nessuna persona esterna può costringere un'associazione non riconosciuta a rendere pubblico il suo patrimonio sociale o ad indicare il nome del suo legale rappresentante.


Esiste un prezzo da pagare per questa libertà ed è stabilito da un principio della legge italiana: chi agisce (o dovrebbe agire) per conto di un'associazione non riconosciuta, è responsabile anche con il proprio patrimonio per gli obblighi assunti (cfr. esempio 14). Lo stesso principio vale per le richieste di risarcimento danni nei confronti dell'associazione: nel caso in cui essa non abbia mezzi finanziari sufficienti per la copertura dei danni sarà costretto a pagare colui che ha causato il danno, o che avrebbe dovuto evitarlo.

In assenza di un preciso delegato, la responsabilità ricade sul legale rappresentante. (cfr. pag 11).



2. Cosa significa responsabilità giuridica?

“Responsabilità giuridica” significa generalmente che una persona è chiamata a rispondere per un’azione o per l’omissione di un’azione dovuta - questi due casi sono equivalenti nell’ambito della responsabilità civile. Il diritto distingue tre tipologie principali di responsabilità giuridica: penale, civile ed amministrativa. In questo capitolo si prendono in esame le prime due, la terza sarà trattata nel capitolo 2. Nonostante le tre tipologie di responsabilità si differenzino fortemente l’una dall’altra, può capitare spesso di incontrare due o più forme di responsabilità combinate (cfr. esempi 1, 2 ed altri).



3. La responsabilità penale

La responsabilità penale interessa sia le associazioni riconosciute che le associazioni non riconosciute. Le seguenti spiegazioni valgono perciò per entrambi i tipi di associazione.

3.1 Principi generali

Lo Stato punisce quei comportamenti stabiliti dalla legge che non sono tollerati dalla società civile (ad esempio reati come lesioni personali, danneggiamento, appropriazione indebita, omissione di soccorso, furto, guida in stato di ebbrezza, falso in atto pubblico, falsità in atti), con una pena detentiva (spesso con il beneficio della sospensione condizionale), oppure con una sanzione pecuniaria che deve essere corrisposta allo Stato.

La pena viene inflitta, tuttavia, solo se viene accertata la responsabilità penale al termine di un regolare processo.

3.2 Avvio di un procedimento penale

Alcuni reati vengono puniti solo se la persona danneggiata lo richiede espressamente alle autorità competenti, ovvero se presenta una querela (p.es. lesioni personali lievi o diffamazione). In questo caso, la persona danneggiata ha 90 giorni di tempo per



esercitare il diritto di querela rivolgendosi all'autorità competente. Se la persona non presenta la querela nei tempi previsti, o se la rimette successivamente, il procedimento si estingue.

Per tutti gli altri reati, di norma reati di maggiore gravità (p.es. furto o falsità in atti), lo Stato esercita un'azione penale, indipendentemente dalla presentazione di una querela.

Per l'attività delle associazioni ne consegue che:

- anche se accade un fatto di rilevanza penale, non si instaura necessariamente un procedimento giudiziario;
- è consigliabile che si instauri un rapporto ottimale fra l'associazione e i suoi soci, ad esempio, attraverso comunicazioni periodiche, manifestazioni ed il coinvolgimento dei soci nella vita associativa. Tanto più i soci e, nel caso dei minorenni, anche i loro genitori, si identificano nell'associazione, tanto più improbabile sarà che essi, ad esempio in caso di incidente, querelino o denunciino le persone che si adoperano per l'associazione stessa;
- anche nel caso in cui non sussistano rapporti precedenti con la persona eventualmente danneggiata, è spesso consigliabile di prendere contatto con quest'ultima al fine di indurla a rimettere la querela.

3.3 Distinzione fra dolo e colpa

Nella maggior parte dei casi, un soggetto viene punito quando compie dolosamente, ossia intenzionalmente un'azione (p.es. danneggiamento o un furto, ecc.), mentre in casi eccezionali esso viene punito anche se ha compiuto l'azione "solo" incautamente, ovvero colposamente (p.es. in caso di lesioni personali).

3.4 Le pene applicabili e i relativi effetti

Per infrazioni minori e in particolare, se l'imputato compare per la prima volta davanti ad un giudice penale e viene condannato, la condanna si pronuncia in genere "con il beneficio della sospensione condizionale". Di conseguenza, il condannato non dovrà scontare la pena; tuttavia, in caso di successiva seconda o terza condanna, dovrà scontare tutte le pene accumulate. Talvolta viene inflitta anche "solo" una pena pecuniaria; in questo caso, la persona condannata dovrà corrispondere una somma in denaro allo Stato (da non confondersi con il risarcimento danni, che deve essere liquidato alla persona danneggiata).

Una condanna viene sempre iscritta nel casellario giudiziale, ma talvolta si tratta di un'iscrizione visibile soltanto da parte delle autorità giudiziarie o dalle forze dell'ordine, e non da privati cittadini, e tanto meno dalla stessa persona condannata; quest'ultima può in tal caso affermare, a buon diritto, di non avere precedenti penali.



Le pene pecuniarie e detentive emesse con il beneficio della sospensione condizionale si estinguono, così come si elimina l'iscrizione nel casellario giudiziale, nel caso in cui la persona coinvolta non commetta più reati per un determinato periodo di tempo.

3.5 Assicurazione (im)possibile

Un'assicurazione contro la responsabilità penale è ovviamente impossibile. Sul tema della tutela legale si rimanda al capitolo 3 "Le assicurazioni per le associazioni".

3.6 La responsabilità penale nell'associazione


Innanzitutto va chiarito quanto segue: fortunatamente, non vi sono quasi mai procedimenti penali nell'ambito delle attività sociali. Inoltre: ogni rischio può essere evitato fin dal principio con un comportamento irreprensibile.

Dovessero, tuttavia, attivarsi la Procura della Repubblica ed il Tribunale penale, il procedimento penale e l'eventuale pena derivante interesserà la persona che si sia resa concretamente responsabile dei fatti (p.es. il cassiere che ha prelevato denaro dalla cassa dell'associazione e lo ha utilizzato per fini personali, oppure chiunque abbia rilasciato, a nome dell'associazione, falsità in atti, cfr. anche esempi 1 e 2).

Il legale rappresentante di un'associazione corre gli stessi rischi di incorrere in un'azione penale di qualunque altra persona che agisce per l'associazione. Unica eccezione: nel caso di reato omissivo, vale a dire quando non viene fatto ciò che era dovuto (p.es. non è stata eseguita in modo regolare la manutenzione dell'altalena del campo giochi dell'associazione, essa si rompe ed un bimbo si ferisce gravemente), il giudice verificherà se nell'associazione qualche persona avesse ricevuto il relativo incarico (in questo caso specifico, la manutenzione dell'altalena). In caso affermativo, la persona sarà ritenuta generalmente responsabile dell'accaduto. In caso contrario, dovrà risponderne il o la presidente, poiché tutto ciò che questi o questa non delega, rimane suo compito, e perciò sua responsabilità.

4. La responsabilità civile

Una persona che non riceve ciò che le spetta (p.es. un proprietario di casa che non percepisce mensilmente il canone di locazione, la cosiddetta "responsabilità contrattuale" dell'inquilino), oppure una persona a cui viene causato un qualunque altro danno (p.es. a seguito di un incidente, cosiddetta "responsabilità extracontrattuale" della persona responsabile), può pretendere l'adempimento delle prestazioni dovute, la restituzione del denaro o il risarcimento del danno subito.



Nel caso in cui la persona responsabile non paghi spontaneamente, il creditore non può soddisfarsi sul patrimonio del debitore se non dopo aver citato in giudizio l'inadempiente. Il giudice condanna il debitore, dopo un processo civile, al pagamento della somma dovuta; solitamente, però, nessuno andrà in prigione per un debito pecuniario.

4.1 La responsabilità contrattuale

4.1.1 Cos'è un contratto?

Un contratto, cioè un accordo, per essere considerato valido ed efficace non deve essere stipulato necessariamente per iscritto; la maggior parte dei contratti viene stipulata verbalmente o anche tacitamente (p.es. al supermercato, i contratti di acquisto si stipulano tacitamente quando la merce passa dallo scaffale al carrello della spesa).

Gli affari importanti, tuttavia, vengono sempre regolamentati per iscritto, anche per poter, all'occorrenza, documentare esattamente ciò che era stato stabilito. Una volta concluso, il contratto va rispettato e la persona che lo disattende è responsabile delle conseguenze. A ben vedere, anche l'atto di costituzione e lo statuto di un'associazione sono contratti stipulati tra più persone (soci fondatori e soci ordinari dell'associazione) e, di conseguenza, sia l'atto di costituzione che lo statuto contemplano diritti e doveri che vanno rispettati e che, in caso di necessità, possono essere rivendicati (p.es. il diritto all'uso dei servizi propri dell'associazione, come anche il diritto alla consultazione degli elenchi dei soci e degli aventi diritto al voto).

4.1.2 Chi può stipulare contratti validi?

Solo le persone maggiorenni possono stipulare contratti validi ed efficaci; per i minorenni (cfr. anche punto 5) subentra chi esercita la loro potestà genitoriale.

Per le associazioni, riconosciute o meno, agiscono le persone fisiche in genere il legale rappresentante o il direttore.



4.1.3 Chi risponde se l'associazione non paga, quando sussiste un obbligo contrattuale?

4.1.3.1 L'associazione riconosciuta

Come già anticipato al punto 1, nell'associazione riconosciuta risponde solo l'associazione stessa, con il suo patrimonio. Se ad esempio, essa dovesse cessare di pagare il canone di locazione dei locali della sua sede o non dovesse pagare gli stipendi ai collaboratori, il locatore o i dipendenti dell'associazione potrebbero procedere a far pignorare o a far vendere all'asta solo i beni dell'associazione, e mai le proprietà del legale rappresentante o dei membri del direttivo.

4.1.3.2 L'associazione non riconosciuta

Nel caso di un'associazione non riconosciuta risponde la persona che agisce per l'associazione, indipendentemente dal fatto che si tratti del legale rappresentante, di un membro del direttivo, di un socio ordinario senza particolari funzioni nell'associazione o addirittura di un esterno.

Per ritornare agli esempi sopra citati, il locatore o i dipendenti possono chiamare in causa sia l'associazione che la persona che ha firmato il contratto di locazione o di lavoro.

Nel caso di un'associazione non riconosciuta, può rispondere anche un soggetto che non sia più socio o legale rappresentante. Per esempio, nel caso in cui il legale rappresentante abbia nel 1990 stipulato un contratto di locazione per l'associazione e fosse poi uscito dall'associazione nel 1995, qualora l'associazione interrompesse i pagamenti del canone di locazione nel 2000, per il pagamento risponderebbe l'ex legale rappresentante insieme all'associazione stessa.

Per evitare spiacevoli conseguenze esiste un'unica possibilità: il legale rappresentante uscente si deve fare sollevare da ogni responsabilità dal suo successore o dall'intero direttivo, ad esempio tramite la seguente dichiarazione, che deve essere firmata dal nuovo legale rappresentante o dai nuovi membri del direttivo:

Il/La sottoscritto/a o i sottoscritti [indicare il nome del/la nuovo/a legale rappresentante o dei membri del direttivo] si impegna/no formalmente a sollevare [indicare il nome del/la legale rappresentante uscente] da qualsiasi responsabilità e richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti da terzi per attività da esso/essa esplicate per l'associazione [indicare il nome dell'associazione] nel periodo da _____ a _____.
[luogo, data e firme]

La regola, secondo la quale "chi opera per conto di un'associazione non riconosciuta



risponde insieme alla stessa" non vale ovviamente nel caso in cui il soggetto in questione operi su incarico di un'altra persona, cioè ad esempio, se è stato incaricato su esplicita delibera dell'assemblea a stipulare un contratto.

In questo caso la responsabilità ricade sulla persona che ha conferito l'incarico. Qualunque presidente prevedente e cauto si farà incaricare a concludere affari importanti, tramite delibera del direttivo.

Nel caso in cui uno dei soci non fosse d'accordo con la conclusione di un affare, la persona interessata farebbe meglio a chiedere che il suo voto contrario venisse messo a verbale - perché solo in questo modo si sottrarrebbe ad un'eventuale corresponsabilità.

Una bozza di testo al riguardo potrebbe essere la seguente:

Il membro del direttivo [*indicare il nome*] vota contro
[*indicare l'oggetto dell'affare controverso*] e dichiara espressamente di non assumersi alcuna responsabilità per le conseguenze dell'attuazione della deliberazione assunta dagli altri membri del direttivo.
[*luogo, data e firme*]

Di regola nessun socio ordinario di un'associazione sarà costretto a rispondere di un debito dell'associazione con il proprio patrimonio per il solo fatto di essere socio.

4.1.4 Chi risponde per i danni derivanti dall'inesatta esecuzione di un contratto?

4.1.4.1 L'associazione riconosciuta

Se un'associazione riconosciuta non adempie agli obblighi contrattuali, e ne deriva un danno, ad es. se l'associazione organizza una festa vendendo alimenti avariati, oppure una persona malata (vedi sopra), durante il trasporto su lettiga, cade e si ferisce, vale quanto segue: la persona danneggiata può pretendere dall'associazione il risarcimento del danno, rivalersi sul patrimonio dell'associazione, ma non anche sul patrimonio personale del legale rappresentante, dei membri del direttivo o di altri soci ordinari.

La stessa regola vale anche nel caso in cui le associazioni, generalmente sotto forma di unioni, leghe o confederazioni, forniscano istituzionalmente consulenze in materia fiscale ed amministrativa ai propri soci (siano essi altre associazioni o soggetti singoli) e arrechino un danno con delle indicazioni errate.

4.1.4.2 L'associazione non riconosciuta

Se le circostanze sopraindicate avvengono nell'ambito di un'associazione non riconosciuta, vale quanto segue: l'associazione, che in occasione di una festa vende alimentari avariati, o il malato può chiedere il risarcimento derivante dal contratto sia



all'associazione che ai soggetti incaricati dell'acquisto e stoccaggio degli alimenti o del trasporto malati. In assenza di persone specificatamente incaricate, la responsabilità ricade sul legale rappresentante.

4.1.4.3 Ulteriori informazioni per le associazioni riconosciute e non riconosciute

Alcuni danni, in particolare la somministrazione di alimenti avariati, possono essere coperti da una polizza di assicurazione responsabilità civile attraverso un'estensione di garanzia (cfr. cap. 3, punto 1.6.6).

Spesso le controversie derivanti da danni contrattuali non vengono portate in giudizio, poiché molte associazioni prevedono nel loro statuto una clausola arbitrale che, a seconda delle previsioni statutarie, regola le controversie fra l'associazione e i suoi soci, o fra i soci, prima di ricorrere al giudice ordinario.

4.2 Responsabilità extracontrattuale

4.2.1 Principi generali

Le regole esposte riguardanti la responsabilità contrattuale valgono anche in ambito extracontrattuale e dunque in tutti quei casi in cui una persona che non ha concluso un contratto con l'associazione subisca dei danni; ad esempio, la persona che abita nell'appartamento situato sotto i locali dell'associazione, che si allaga a causa di un tubo rotto, oppure una persona che viene ferita da un cavallo, sia esso di proprietà dell'associazione o semplicemente utilizzato dalla stessa.

4.2.1.1 L'associazione riconosciuta

In questo caso risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio, mai il legale rappresentante o il direttivo. Di conseguenza, il proprietario dell'appartamento danneggiato o la persona ferita dal cavallo possono avanzare richiesta di risarcimento danni solo nei confronti dell'associazione, e non anche del legale rappresentante o di altri membri del direttivo.

4.2.1.2 L'associazione non riconosciuta

Insieme all'associazione dovranno rispondere con il loro patrimonio personale anche quelle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa. Il proprietario dell'appartamento o la persona ferita dal cavallo possono dunque rivalersi non solo sul patrimonio dell'associazione, ma anche sul patrimonio personale di coloro che sono incaricati all'interno dell'associazione della manutenzione del locale, oppure dell'organizzazione di gite a cavallo. Nel caso in cui non vengano individuate persone specialmente incaricate, risponderà il legale rappresentante.



4.2.1.3 Ulteriori informazioni per le associazioni riconosciute e non riconosciute

Tutti i casi sopra descritti possono essere coperti da una polizza di assicurazione responsabilità civile (cfr. cap. 3).

Inoltre, per alcuni tipi di associazione, ad es. i Vigili del Fuoco, e per le associazioni ricreative, come ad esempio le associazioni di soccorso alpino o le associazioni alpinistiche con riferimento ai sentieri, esistono disposizioni legislative specifiche.

Considerato che sussistono alcuni elementi d'incertezza in merito alla responsabilità giuridica da un lato, al riguardo degli immobili e dei sentieri e dall'altro, nel settore dello sport, si preferisce trattare questi argomenti in seguito separatamente.

4.2.2 Caso particolare: immobili, sentieri e ferrate

L'associazione (se non riconosciuta), il soggetto responsabile e/o il legale rappresentante sono responsabili per i danni derivanti dall'utilizzo dei locali dell'associazione, come anche dalla segnalazione dei sentieri o dalla manutenzione delle ferrate da parte dell'associazione, a meno che non vi sia prova certa che il danno non poteva essere evitato con mezzi ragionevoli.

Perciò, chi appone la segnaletica sui sentieri o attrezza una ferrata, deve anche provvedere regolarmente alla manutenzione, collocare cartelli di avvertimento, ecc.

Nessuna responsabilità può essere addebitata invece, nel caso in cui l'incidente sia riconducibile, ad esempio, ad un improvviso cambiamento del tempo o ad una corda tagliata intenzionalmente da persone ignote. Il tema dell'accettazione del rischio sarà trattato al punto seguente.

4.2.3 Caso particolare: danni derivanti dall'esercizio di attività sportive

Alcuni giudici ritengono che chi svolge un'attività sportiva accetti consapevolmente i rischi ad essa strettamente connessi, cosicché per gli incidenti sportivi tipici non può essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni, in particolar modo se il danneggiato è un atleta inesperto (la cosiddetta accettazione del rischio).

Indipendentemente dalla questione dell'accettazione del rischio, i giudici hanno stabilito i seguenti principi in materia di responsabilità per tutti i tipi di sport con diretto contatto fisico ed in particolare per il calcio:

- se un giocatore, volontariamente (o involontariamente) provoca un danno ad un altro giocatore, in un modo che contravviene alle caratteristiche del gioco del calcio (p.es. se sputa in faccia ad un avversario), si rende obbligato al risarcimento dei danni e questo anche nel caso in cui l'azione in sé non contravvenga alle regole del calcio (così, ad esempio, non esiste alcuna regola che vieta di sputare in faccia all'avversario).
- Chi ferisce involontariamente un altro giocatore in un'azione di gioco regolare (vale a dire in assenza di un fallo), non è responsabile e di conseguenza, non può essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti.



- Se al contrario, un giocatore, commettendo un fallo, ferisce inavvertitamente un altro giocatore, allora la sussistenza della responsabilità o meno (vale a dire l'eventuale risarcimento del danno e, se sussiste il caso, le eventuali conseguenze penali per lesioni personali colpose) dipenderà dal fatto che esista o meno uno "stretto legame funzionale" tra il gioco del calcio e il danno subito. In caso affermativo non insorge alcuna responsabilità, a meno che il danno non sia stato provocato da un'azione così brutale da non avere più niente a che vedere con il gioco del calcio. In parole povere: non c'è responsabilità in caso di fallo commesso con il solo fine di entrare in possesso della palla, a meno che il fallo non sia talmente grave da non rispecchiare alcuna caratteristica del gioco del calcio. Tuttavia il tribunale ammetterà un grado maggiore di violenza in una partita fra club professionisti che non in un incontro fra dilettanti, un grado inferiore di violenza in una partita amichevole che non in una partita di campionato e, ancora, un grado maggiore in una partita fra giovani che non in un incontro fra persone anziane.

5. Minori e interdetti nella vita associativa

5.1 Responsabilità solo dei minori con piena capacità di intendere e volere

Nel caso in cui un minore, vale a dire una persona che non ha ancora raggiunto la maggiore età, provochi un danno, ne è responsabile soltanto se è capace di intendere e volere, ovvero se il minore ha un'età sufficiente per comprendere ciò che ha commesso. La maggior parte dei bambini di dieci anni, ad esempio, capiscono che non bisogna colorare un vestito con i pennarelli, mentre un bambino di due anni lo capirà solo in casi eccezionali.

5.2 Distinzione fra educazione e sorveglianza

Assieme alla persona minorenni - e lo stesso vale sostanzialmente anche per la persona interdetta - sono responsabili, di norma, anche altre persone. Ciò dipende dal fatto che, almeno di fronte alla legge, ogni minore nella sua vita è affiancato sia da un "educatore", il quale deve preoccuparsi che il o la giovane impari a muoversi correttamente nel mondo e a comportarsi come si conviene ad un buon cittadino, che da un "sorvegliante", il quale deve preoccuparsi da un lato, che il o la giovane non causi danni, e dall'altro, che nulla di male possa accadergli o accaderle. Sostanzialmente entrambi questi ruoli, di educatore e di sorvegliante, spettano alla persona che esercita la patria potestà. Chi esercita le potestà genitoriali può delegare il compito della sorveglianza (e solo quello!) a terzi, per esempio agli insegnanti a scuola o, all'interno di un'associazione, alla persona addetta alla sorveglianza dei minori nell'ambito delle attività associative.



5.3 Esistenza del dovere di sorveglianza e relativa durata

La cessione del dovere di sorveglianza e, di conseguenza, il passaggio della responsabilità, si concretizza nella consegna di una persona minorenni ad una persona adulta. Alcune volte il momento del passaggio del compito di sorveglianza è chiaro (come ad es. a scuola o con una baby-sitter), altre volte i confini sfumano sensibilmente, ad es. nel caso di attività libera nei centri giovanili. Non esistono chiare norme giuridiche che riguardano il momento esatto in cui il dovere di sorveglianza passa da una persona all'altra. Se si vuole trovare una definizione generalmente valida, possiamo affermare che il dovere di sorveglianza insorge quando si instaura un rapporto di una certa durata fra una persona minorenni ed una maggiorenne, come si può avere nel caso di una frequentazione assidua di una associazione e della partecipazione attiva alle relative attività.

5.4 Natura del dovere di sorveglianza

Non si deve intendere il dovere di sorveglianza come necessità di seguire passo per passo la vita di un minore, si tratta bensì di una valutazione dell'età e del grado di maturazione della persona minorenni, così come dell'ambiente concreto che la circonda. Un esempio chiarificatore mostra come non si può permettere assolutamente ad un ragazzo "novellino" di sedici o diciassette anni di allenarsi da solo alla spalliera nei locali sociali, mentre poi potrà tranquillamente tornare a casa in motorino, senza dover essere accompagnato. Come spesso accade, anche per il contenuto del dovere di sorveglianza non esistono regole o affermazioni precise, ma solo i principi sopra enunciati, che vengono interpretati e adattati di caso in caso. Esistono casi eccezionali nei quali il dovere di sorveglianza riguarda un adulto; e cioè nei casi in cui il soggetto si trova in una determinata situazione solo a causa di chi lo accompagna, e in cui non si sarebbe mai trovato da solo (ad es. l'ispezione di una grotta insieme ad uno speleologo).

Di che cosa deve preoccuparsi la persona "sorvegliante"	se le persone assistite sono minorenni :	se le persone assistite sono maggiorenni :
	che non accada loro nulla che esse non causino danni	solo in casi particolari (ad es. ferrate con persone inesperte) che non accada loro nulla

L'associazione, fungendo da "persona sorvegliante", deve perciò preoccuparsi che, da un lato, i minori sotto la sua responsabilità non causino alcun danno, e dall'altro, che non ne subiscano alcuno. Tra le due possibilità "che niente gli accada" e "che non causi alcun danno", esistono alcune differenze nella trattazione giuridica, e cioè:



- per i danni causati da un minore rispondono - eventualmente insieme al minore stesso - chi esercita le potestà genitoriali, mentre per i danni subiti dal minore questi non rispondono;
- nel caso di danni causati dal minore, l'associazione deve, per evitare di dover pagare un risarcimento, provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di danni subiti dal minore, i suoi genitori, o chi per essi esercita le potestà genitoriali, deve provare la responsabilità dell'associazione.

5.5 La corresponsabilità di chi esercita le potestà genitoriali

I genitori, o chi esercita le potestà genitoriali possono, come già spiegato al punto 5.3, delegare solo il dovere di sorveglianza, ma non il dovere di educare il minore. Ne consegue che i genitori che hanno delegato il loro dovere di sorveglianza, nel caso in cui il o la minore d'età causi un danno, sono sempre corresponsabili, a meno che non provino di aver educato il minore in modo adeguato. Cosa si intende per adeguato lo stabilisce, in caso di controversia, il giudice in base all'ambiente familiare e sociale in cui è cresciuto il o la minore. Ad esempio, ai genitori benestanti di un figlio unico, accudito anche da altri familiari, verrà richiesta una prestazione educativa maggiore e migliore rispetto a genitori con prole numerosa, che vivono lontano dai parenti e che necessariamente devono lavorare entrambi.

6. Sintesi delle responsabilità

Se l'associazione ha un'adeguata assicurazione per la responsabilità civile, le basterà, indipendentemente dal fatto che sia riconosciuta o meno, attenersi alle regole del buon senso per evitare responsabilità. Chi si comporta sempre in modo consono ad una determinata situazione, non ha bisogno di temere responsabilità.


Del resto, è molto più probabile che vi sia un procedimento penale per un incidente stradale che non per le attività esplicitate da un'associazione!



Capitolo 2

Responsabilità amministrative e tributaria

In base alla descrizione fatta al precedente capitolo 1, punto 2, esistono tre tipi di responsabilità: penale, civile ed amministrativa. Le prime due sono state ampiamente trattate nel primo capitolo. Il capitolo 2 si occuperà della responsabilità amministrativa, che a sua volta si suddivide in amministrativa e tributaria.



A questo punto occorre ricordare che le conseguenze della responsabilità civile e amministrativa dipendono anche dalla natura dell'associazione, ovvero dal fatto se essa sia un'associazione riconosciuta (con personalità giuridica) o un'associazione non riconosciuta (senza personalità giuridica). Le caratteristiche distintive di entrambi i tipi di associazione sono descritte al capitolo 1, punto 1.

1. Cosa significa responsabilità amministrativa?

La responsabilità amministrativa si basa su un comportamento colposo o doloso, sia esso in forma di azione o di omissione. Ciò significa che viene compiuta un'azione proibita o che non viene compiuta un'azione dovuta. In caso di violazione, l'autorità amministrativa competente infligge una sanzione che consiste, di norma, nel pagamento di una sanzione pecuniaria. Insieme a questa sanzione pecuniaria possono essere applicate anche delle pene aggiuntive; per esempio la revoca di una licenza o l'obbligo di ripristinare la situazione originaria.

E' significativo come una stessa azione possa avere contemporaneamente conseguenze penali, civili e amministrative (cfr. esempi 1, 9 e 11).

1.1 Responsabilità amministrative nelle associazioni

Mentre, per le persone singole, è sempre chiaro chi sia il o la responsabile, all'interno



di un'associazione non è sempre facile individuare la persona responsabile. Nella definizione del concetto di responsabilità nelle associazioni è determinante il fatto che si tratti di associazioni riconosciute o non riconosciute. Nel caso di un'associazione riconosciuta gli eventuali creditori possono soddisfarsi soltanto sul patrimonio della stessa, mentre nel caso di un'associazione non riconosciuta, sono responsabili personalmente ed in modo solidale anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.

Negli organi collegiali (direttivo dell'associazione ecc.) saranno sollevati dalla responsabilità quei membri che hanno votato contro la mozione ed il cui voto contrario è stato messo nominalmente a verbale.

Nel caso di omissioni, ad esempio nel caso in cui non si dia comunicazione dello svolgimento di una manifestazione di beneficenza, ne risponde il rappresentante legale dell'organizzazione, a meno che, all'interno dell'organizzazione stessa, non sia stata incaricata di quel particolare compito una persona specifica. La responsabilità amministrativa, di norma, non ricade sui dipendenti di un'associazione. La possibilità di imputare ad un dipendente il pagamento della sanzione amministrativa per un danno da questi provocato dipende dagli accordi sociali interni. Di seguito la bozza di un accordo corrispondente:

Il/la sig./sig.a [indicare il nome], direttore/trice dell'associazione
..... [indicare il nome dell'associazione], rappresentata da
[indicare il nome del presidente], si assume la responsabilità verso terzi per
qualsiasi funzione amministrativa delegatagli/le con delibera del direttivo
..... [indicare il numero e la data della delibera]
[luogo, data e firme]

1.1.1 Associazione riconosciuta

Come già menzionato nel cap. 1, punto 1.2, nelle associazioni riconosciute risponde solo l'associazione stessa con il proprio patrimonio. Ad esempio, nel caso in cui l'associazione non paghi il premio assicurativo per i dipendenti, la compagnia assicurativa potrà soddisfarsi soltanto sui beni dell'associazione, ma non anche su quelli del presidente o dei membri del direttivo.

1.1.2 Associazione non riconosciuta

Mentre nel caso delle associazioni riconosciute i creditori possono rivalersi solo sul patrimonio sociale, nel caso di associazioni non riconosciute risponde anche chi ha agito per conto dell'associazione, e ciò indipendentemente dal fatto che questa persona sia il legale rappresentante, un membro del direttivo o un socio ordinario senza particolari funzioni. Per attenersi all'esempio citato al punto 1.1.1, la compagnia di assicurazione potrà citare in giudizio non solo l'associazione, ma anche le persone



che risultano direttamente responsabili del mancato pagamento del premio assicurativo. La regola "chi agisce per conto dell'associazione non riconosciuta risponde insieme ad essa" non vale però nel caso in cui il soggetto abbia agito su incarico affidatogli espressamente da un organo associativo. In questo caso la responsabilità ricade ovviamente sull'organo incaricante. Se si tratta di organi collegiali (p.es. consiglio direttivo) di associazioni non riconosciute, saranno esonerati dalla responsabilità quei membri che hanno votato contro l'incarico, ed il loro voto contrario è stato messo nominalmente a verbale. Al capitolo 1, punto 4.1.3.2, è riportata una bozza di dichiarazione corrispondente.

1.2 Ambiti della responsabilità amministrativa

Nelle associazioni, la responsabilità amministrativa può riguardare diversi ambiti e provvedimenti. I più importanti sono elencati qui di seguito:

- obbligo di comunicazione alla società competente (SIAE - Società Italiana Autori ed Editori) dell'organizzazione di spettacoli;
- richiesta, nei termini di legge, all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a Trento, delle relative autorizzazioni all'esercizio locale di giochi d'azzardo (lotteria, tombola, ecc.);
- acquisizione dalla SIAE del permesso di agibilità per i gruppi musicali;
- pagamento nei termini di legge dei contributi dovuti ad esempio per gli artisti, per i lavoratori a progetto e, dall'entrata in vigore della legge Biagi, anche per i lavoratori occasionali, sempre se dovuti;
- osservanza delle norme sulla privacy e sicurezza dei dati, in particolare con riferimento al trattamento dei dati sensibili;
- osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro e delle norme in materia antinfortunistica;
- osservanza del codice della strada. Ciò riguarda coloro che circolano su mezzi di trasporto di proprietà dell'associazione, o di loro proprietà per conto dell'associazione, per attività che hanno luogo in strada ed in spazi aperti (ad es. sfilate di San Nicolò e di Carnevale);
- osservanza delle norme comunali riguardanti l'affissione di manifesti e di materiale pubblicitario.

Si ricorda che la suddetta lista non è completa e che ha esclusivamente carattere esemplificativo.

NB: Sostanzialmente si può affermare che le imposte ed i tributi dovuti, come ad esempio il pagamento dei premi assicurativi, sono sempre a carico dell'organizzazione, e cioè devono essere pagate con i fondi della cassa dell'associazione.



Nel caso di una sanzione amministrativa inflitta a causa di un ritardato o omesso pagamento, risponderà la persona che, all'interno dell'associazione, è responsabile della sanzione (cfr. esempio 14).

Segue bozza di dichiarazione del direttivo a riguardo:

Premesso che

Il direttivo dell'associazione delibera all'unanimità dei voti di delegare al/alla sig./sig.ra [indicare il nome dell'incaricato/a] le seguenti funzioni amministrative [specificare le funzioni].

Egli/Essa risponderà personalmente dello svolgimento puntuale e a norma di legge di tutte le succitate funzioni anche nei confronti di terzi.

Con delibera del direttivo l'associazione potrà rivalersi nei suoi confronti per eventuali sanzioni amministrative.

[luogo, data e firme]

1.3 Delega della responsabilità amministrativa

Se un'associazione vuole delegare ad una persona al suo interno le funzioni amministrative e la relativa responsabilità, è necessaria una apposita delibera del direttivo a riguardo. Vi andranno elencate tutte le funzioni amministrative delegate dall'associazione e per le quali essa si assume ogni responsabilità verso terzi. Solo in tal caso l'associazione potrà rivalersi sulla persona incaricata per eventuali sanzioni amministrative (v. esempio 14).

Segue bozza di delibera del direttivo dei soci:

Premesso che

Il direttivo dell'associazione delibera all'unanimità dei voti di delegare al/alla sig./sig.ra [indicare il nome] le seguenti funzioni amministrative [specificare le funzioni]

Egli/Essa risponderà personalmente dello svolgimento puntuale e a norma di legge di tutte le funzioni succitate anche nei confronti di terzi.

Con delibera del direttivo l'associazione potrà rivalersi nei suoi confronti per eventuali sanzioni amministrative.

[luogo, data e firme]

1.4 Possibilità di ricorso contro sanzioni amministrative

Esiste la possibilità di presentare ricorso contro una sanzione amministrativa nei termini stabiliti per la stessa. Bisogna attenersi strettamente alle indicazioni fornite a riguardo dall'autorità competente che ha emesso la sanzione.



2. La responsabilità tributaria nelle associazioni

Una responsabilità tributaria deriva - come, del resto, una responsabilità amministrativa - da un comportamento colposo o doloso, sia esso in forma di azione che di omissione.

La responsabilità tributaria è personale e coinvolge perciò il soggetto che ha causato l'infrazione. Ciò vale appunto per le sanzioni tributarie, ma non per il versamento delle imposte o tributi, a cui è obbligata l'associazione. L'associazione risulta responsabile anche per le sanzioni tributarie, per le quali però, ha facoltà di rivalersi sul soggetto che le ha causate. Qualora l'associazione desiderasse sollevare da ogni responsabilità in materia tributaria un suo lavoratore dipendente, è necessario che sia stipulato un accordo scritto, che deve essere approvato dal direttivo. Segue bozza :

*Il/La/I sig./sig.ra/sig.ri [indicare il nome del/la legale rappresentante e/o dei membri del direttivo], a seguito della delibera [indicare il numero e la data], si impegna/no a sollevare il/la dipendente, sig./sig.ra [indicare il nome] da qualsiasi responsabilità che le autorità competenti in materia tributaria possano addebitargli/le nell'ambito della sua attività all'interno dell'associazione [indicare il nome dell'associazione] e che non siano riconducibili ad un suo comportamento gravemente colposo o doloso.
[luogo, data e firme]*

2.1 Responsabilità giuridica personale nell'associazione non riconosciuta

In caso di un'omissione, ad esempio se non viene presentata la dichiarazione dei redditi dell'associazione entro i termini di legge, si riterrà responsabile la persona che, all'interno dell'associazione, era stata incaricata della presentazione. In assenza di una persona incaricata, la responsabilità ricade automaticamente sul legale rappresentante dell'associazione (cfr. esempio 13).

La questione se i funzionari dell'associazione debbano o meno provvedere personalmente al pagamento delle imposte o sanzioni tributarie, dipende dal fatto che si tratti o meno di un'associazione riconosciuta. Infatti, come già illustrato ai punti 1.1.1 e 1.1.2, nel caso di associazioni riconosciute i creditori possono soddisfarsi esclusivamente sul patrimonio sociale esistente, mentre nel caso di associazioni non riconosciute le persone responsabili rispondono anche con il loro patrimonio personale. Questo principio vale sia per la responsabilità civile che per quella amministrativa e tributaria.



2.2 Ambiti della responsabilità tributaria

La responsabilità tributaria per le associazioni si limita sostanzialmente alle tasse sui redditi da lavoro dipendente e sulle attività commerciali dell'associazione e alle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Il seguente elenco riporta alcune delle operazioni dell'associazione da cui può derivare una responsabilità tributaria:

- il mancato, ritardato o irregolare pagamento dei contributi per i dipendenti, per i lavoratori a progetto o per i collaboratori occasionali (relatori, artisti, ecc.);
- il mancato o ritardato pagamento delle imposte dovute: ad es. imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta regionale sul valore aggiunto (IRAP), imposta comunale sugli immobili (ICI), imposta dello spettacolo;
- la mancata o ritardata presentazione della dichiarazione dei redditi (modelli 770 o UNICO);
- aver beneficiato indebitamente di agevolazioni fiscali alle quali hanno diritto solo organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle associazioni di volontariato o nel registro delle ONLUS;
- qualsiasi forma di abuso in materia di agevolazioni fiscali.

2.3 Sanzioni tributarie

Nell'appendice alla guida alla dichiarazione dei redditi 2005 per gli enti non commerciali sono fissate le eventuali sanzioni. Esse possono essere sia di natura amministrativa che tributaria.

Le sanzioni amministrative si calcolano in relazione all'importo dovuto, ma esiste spesso un importo minimo per la sanzione.

Se la somma evasa è di non lieve entità, sopravvengono anche conseguenze penali.

2.3.1 Quando è responsabile il consulente fiscale?

In questo contesto è necessario porre l'attenzione sul fatto che gli studi paghe e quelli dei commercialisti e consulenti fiscali rispondono per eventuali errori in materia tributaria, qualora sia stato dato loro pieno mandato e siano stata fornita loro la documentazione completa.

2.4 Ricorsi contro le sanzioni tributarie

Esiste la possibilità di presentare ricorso contro una sanzione tributaria nei termini indicati nella notifica. Al riguardo sono da osservare rigorosamente le indicazioni dell'autorità tributaria che ha emesso la sanzione.

In alcuni casi è necessario affidarsi all'assistenza di un consulente legale (un avvocato o un commercialista).



3. Considerazioni conclusive

Una buona assicurazione contro la responsabilità civile non può, in nessun caso, coprire i danni penali, tributari ed amministrativi di un'associazione, poiché essi non possono mai costituire oggetto di una assicurazione .

Il fatto che singoli soggetti operanti nelle associazioni siano stati investiti della responsabilità tributaria e amministrativa, dovrebbe indurre i responsabili delle associazioni a rispettare e osservare le norme di legge in materia amministrativa. In quanto, il fatto di operare a titolo volontario non è motivo sufficiente per sollevarsi da ogni responsabilità.



Capitolo 3

Le assicurazioni per le associazioni

Innanzitutto va detto che le seguenti informazioni in materia assicurativa servono soltanto come strumento di ausilio per coloro che, nelle associazioni, sono responsabili per le assicurazioni. Tali indicazioni non potranno sostituire in alcun modo una preziosa consulenza da parte di un esperto nel campo delle assicurazioni.

1. Assicurazione responsabilità civile

1.1 Introduzione

Fintanto che non accade nulla, l'attività associativa si svolge con entusiasmo e serenità. Non appena, però, si comincia a sentir parlare di incidenti o effettivamente ne succede uno, si diffonde immediatamente un certo disagio. Se l'evento è già spiacevole di per sé, ci si dovrebbe almeno preoccupare di riparare ai danni finanziari da esso derivanti.

Sostanzialmente parliamo di indennizzo su istanza civile, promossa dal danneggiato, e quindi di caro, vecchio denaro (cfr. cap. 1, punto 4).

I danni possono essere provocati intenzionalmente (perciò con dolo), o non intenzionalmente, per negligenza, inesperienza o disattenzione (azione negligente o omissione). Il responsabile è suscettibile di responsabilità penale, civile o amministrativa, oppure di una combinazione fra queste (cfr. cap. 2, punto 2).

Le conseguenze penali, amministrative e tributarie non possono in alcun modo essere sostenute da un'assicurazione, ad eccezione dei costi del procedimento (cfr. assicurazione tutela legale).

La responsabilità civile si suddivide ulteriormente in contrattuale ed extracontrattuale.

Le conseguenze civilistiche di un evento extracontrattuale, e quindi il risarcimento danni al soggetto danneggiato, possono essere coperte da una polizza assicurativa.

E chi vorrebbe mai pagare un danno di tasca sua!

È perciò necessario che un'associazione abbia un'assicurazione responsabilità civile, poiché così potrà far fronte ad eventuali risarcimenti dei danni. (cfr. esempi 6,7 e 11)

Per alcune associazioni è prevista una disciplina particolare in materia di responsabilità civile; ad esempio, per i Vigili del Fuoco si applica legge provinciale n. 15/2002 (tutte le informazioni in merito sono consultabili sul sito internet <http://www.provinz.bz.it/zivilschutz/aziendaspeciale/index.asp>).



1.2 Finalità dell'assicurazione responsabilità civile

La finalità dell'assicurazione responsabilità civile consiste nel sollevare l'assicurato da ogni responsabilità civile per comportamenti negligenti o omissioni.

Se l'associazione svolge molteplici attività, sarà indispensabile che essa abbia una polizza su misura.

La versione standard di polizza responsabilità civile, nel migliore dei casi, rappresenta una copertura di base ma non fornisce certo soluzioni ottimali. Qui di seguito sono elencati gli argomenti più importanti ed essenziali che vanno inseriti in una polizza responsabilità civile. Contemporaneamente va chiarito che, per avere una buona assicurazione, bisogna anche avvalersi di una valida consulenza.

I seguenti punti sono da intendersi come degli utili suggerimenti da considerare al momento della stipulazione del contratto di assicurazione responsabilità civile.

1.3 Copertura assicurativa - Descrizione del rischio

La descrizione del rischio si riferisce a tutte le attività associative (principali, accessorie ed aggiuntive), che sono coperte dall'assicurazione responsabilità civile (cfr. esempio 11). La compagnia di assicurazione garantisce così contro la responsabilità civile dell'assicurato per danni a terzi rientranti nell'ambito della descrizione del rischio. Nella descrizione delle attività sociali, la polizza assicurativa rimanda, da una parte allo statuto dell'associazione, e dall'altra, considera il programma delle attività concrete, in base ad esempi non limitativi. Tocca all'assicurato fornire un rapporto dettagliato delle attività sociali. Sono da inserire nella descrizione del rischio anche quelle attività dalle quali non sia chiaro fin dal principio se all'associazione potrebbe derivare una responsabilità.

Esempio A: Un'associazione provvede, oltre che all'organizzazione di escursioni e scalate, anche alla manutenzione e alla segnalazione dei sentieri e delle ferrate.

Esempio B: Un'associazione organizza ogni anno una festa di paese, dove è prevista anche la presenza di animali (gite in carrozza trainata da cavalli, piccolo zoo con animali da accarezzare).

N.B.: Gli animali rappresentano sostanzialmente un grosso rischio. Se l'associazione non si trova a correre questo rischio quotidianamente, bensì una volta l'anno per un giorno (festa del paese), l'assicurazione potrà prevedere una particolare copertura per quello specifico giorno, con un risparmio sul premio complessivo.

Esempio C: Un altro esempio potrebbe riguardare un'associazione sportiva che, oltre ad organizzare manifestazioni sportive, abbia anche rilevato la gestione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune.



Per chiarire la questione se la responsabilità debba o meno ricadere sull'associazione (ad es. nel caso in cui un parapetto fissato male si rompa e gli spettatori cadano e si feriscano), si devono tra l'altro vedere gli accordi contrattuali fra l'associazione sportiva e il Comune, dove è stato stabilito anche chi debba occuparsi della manutenzione dell'impianto sportivo.

1.4 Persone assicurate

Le persone assicurate sono le persone alle quali subentra l'assicurazione nel caso di obbligo di risarcimento danni. Di norma sono assicurati l'associazione, i responsabili, i soci, così come pure tutti i collaboratori volontari.

1.5 Massimale di copertura

Il massimale di copertura è il limite in denaro entro il quale la compagnia di assicurazione garantisce il risarcimento danni. In caso di risarcimenti che superino questo massimale, l'assicurato deve provvedere personalmente. È importante quindi stabilire un tetto sufficientemente alto.

L'assicurazione prevede due tipi di garanzia:

- a) danni a terzi;
- b) danni a operai/impiegati.

I relativi importi vengono stabiliti separatamente. All'associazione senza dipendenti basterà stipulare la polizza con la garanzia per danni a terzi (a); al contrario, se l'associazione ha dipendenti, avrà bisogno di entrambi i tipi di garanzia (a+b).

1.6 Condizioni assicurative

L'elenco seguente non è assolutamente completo, ma illustra alcuni aspetti essenziali dell'assicurazione responsabilità civile:

1.6.1 Definizione terzi

Sostanzialmente si parte dal presupposto che siano terzi tutti coloro che non hanno a che fare con l'associazione (ad es. partecipanti alle manifestazioni, spettatori ecc.). Sarebbe però opportuno ampliare questa definizione, considerando terzi anche tutti i soci dell'associazione e i membri del direttivo. In tal modo risultano coperti da assicurazione anche i danni causati da soci ad altri soci.



1.6.2 Responsabilità personale

L'assicurazione rappresenta principalmente gli interessi dell'associazione come istituzione. Affinché la polizza assicurativa copra anche la responsabilità personale delle persone assicurate quest'ultima deve essere inserita per iscritto nella polizza.

1.6.3 Danni da incendio

Le associazioni utilizzano spesso locali di altre istituzioni (case della cultura, aule di seminari). Diventa essenziale quindi prevedere un'estensione della copertura assicurativa per il caso in cui i danni derivino da beni dell'associazione (normalmente fa parte dell'assicurazione antincendio). Per questa garanzia aggiuntiva si prevede un limite d'indennizzo a parte.

1.6.4 Custodia

Sia gli oggetti prestati (ad es. registratori audio e videoregistratore), che quelli temporaneamente consegnati da terzi in custodia (ad es. servizio di guardaroba), possono essere coperti da assicurazione tramite un'estensione della polizza. Verrà fissato in tal caso un limite massimo d'indennizzo.

1.6.5 Danni alle cose nell'ambito dell'attività associativa

Dalle polizze assicurative responsabilità civile spesso è esclusa la copertura per danni alle cose nell'ambito dell'attività associativa. Con una particolare estensione della polizza si può includere questa copertura ma solo parzialmente, perché per questa garanzia viene concordato un limite massimo d'indennizzo.

1.6.6 Responsabilità civile smercio

Anche la somministrazione di alimenti è regolamentata attraverso una specifica garanzia assicurativa. Tramite questa è assicurata la responsabilità derivante dalla somministrazione e dalla vendita di generi alimentari. Questa garanzia comprende anche la responsabilità civile per prodotti riguardante la produzione propria di alimenti (torte, tiramisù, Krapfen, minestre, e altro ancora) da parte dell'associazione.

1.6.7 Franchigie

Un'assicurazione responsabilità civile prevede normalmente una franchigia per i danni alle cose, ciò significa che in caso di danni a cose di terzi, un determinato importo andrà versato alla compagnia di assicurazione. L'ammontare della franchigia, cioè dell'importo che l'assicurato, in caso di danni alle cose, paga di tasca sua, influirà sui costi complessivi della polizza assicurativa.



2. Assicurazione tutela legale

2.1 Introduzione

Le controversie sono spiacevoli e soprattutto comportano dei costi. Nelle associazioni è indispensabile prevedere un'assicurazione tutela legale per coloro che hanno incarichi di responsabilità. Le controversie possono insorgere fra due parti (civili), oppure possono essere avviate d'ufficio (penali, amministrative e fiscali) (cfr. cap. 1, punto 3 e cap. 2).

La cosiddetta assicurazione tutela legale delle associazioni copre i danni derivanti da controversie nell'ambito dell'attività associativa. La cosiddetta "assicurazione per la tutela legale nel traffico", la quale vale esclusivamente per i danni relativi all'automezzo assicurato, copre quelle controversie che derivano da incidenti stradali risp. quelle controversie relative all'automezzo assicurato (p.es. controversie contrattuali).

2.2 Finalità dell'assicurazione tutela legale

L'assicurazione tutela legale si fa carico delle spese di una controversia giudiziaria alle condizioni stabilite nel contratto di assicurazione. Due fattori essenziali danno senso a questo tipo di assicurazione: in primo luogo, il fatto che in un processo penale l'imputato è tenuto ad assumersi le spese processuali sia in caso di condanna che di assoluzione; in secondo luogo, il fatto che un'assicurazione tutela legale rappresenta spesso l'unica risorsa finanziaria per poter avanzare una richiesta di risarcimento danni e avviare un'azione legale.

2.3 Copertura assicurativa

Risultano coperti da assicurazione i costi per i legali, i periti e le spese giudiziali, come anche le spese della controparte, in caso di soccombenza. Sono altresì coperte le spese sostenute per indagini ed accertamenti. Le spese per la stesura di denunce, querele ed istanze all'autorità giudiziaria sono anch'esse comprese nella polizza di assicurazione tutela legale.

2.4 Soggetti assicurati

I soggetti assicurati sono le persone per le quali l'assicurazione si fa carico delle spese derivanti dalle controversie assicurate. Di norma si tratta dell'associazione, dei responsabili e dei dipendenti. Solitamente non è prevista la copertura per i soci ma, tramite un'estensione della copertura assicurativa, è possibile prevederla.



2.5 Massimale

Il massimale indica il limite entro il quale la compagnia di assicurazione copre le spese giudiziarie. Il massimale di copertura di una polizza assicurativa tutela legale vale per sinistro. Normalmente il numero di sinistri per anno assicurativo è illimitato.

2.6 Condizioni particolari

Le garanzie assicurative della polizza tutela legale possono essere combinate tra loro in vari modi. Ciò significa che sono da ritenersi valide le garanzie espressamente citate all'interno della polizza assicurativa. Qui di seguito sono elencate le principali garanzie assicurative:

2.6.1 Tutela legale penale

La tutela legale penale costituisce la copertura di base dell'assicurazione tutela legale delle associazioni. Vengono coperte tutte le spese per la difesa della persona assicurata derivanti in seguito a denuncia.

2.6.2 Tutela legale penale in caso di dolo

Questa estensione di garanzia costituisce un'integrazione al punto precedente "tutela legale penale". Nel caso di dolo, l'assicurazione copre le spese per la difesa dell'imputato assicurato, purché la sentenza lo assolva o lo scagioni.

Questa garanzia assicurativa comprende sia le spese per richieste di risarcimento per danni subiti che le spese per controversie derivanti da violazioni contrattuali. In tal caso sono coperte le violazioni relative a contratti di fornitura o di locazione, nonché al diritto di proprietà o a contratti di lavoro. In particolare questa garanzia assicurativa offre alla persona assicurata la possibilità di avviare un'azione legale a spese della compagnia di assicurazione.

2.6.3 Opposizione alle sanzioni amministrative (ricorso)

Tramite questa estensione di garanzia si assicura la presentazione di un ricorso davanti all'autorità amministrativa superiore o davanti al giudice competente in prima istanza. La garanzia tuttavia entra in vigore solo se l'ammenda supera una specifica somma stabilita nel contratto di assicurazione.

N.B.: Le spese per procedimenti di natura tributaria sono sempre escluse dalla polizza.

2.6.4 Tutela legale civile

Questa garanzia assicurativa comprende sia le spese per richieste di risarcimento per danni subiti che le spese per controversie derivanti da violazioni contrattuali. In tal



caso sono coperte le violazioni relative a contratti di fornitura o di locazione, nonché al diritto di proprietà o a contratti di lavoro. In particolare questa garanzia assicurativa offre alla persona assicurata la possibilità di avviare un'azione legale a spese della compagnia di assicurazione.

3 Assicurazione infortuni

3.1 Introduzione

Determinate associazioni, ad esempio le associazioni sportive, le associazioni giovanili o quelle che si occupano dell'infanzia, sono per loro stessa natura maggiormente esposte all'eventualità di infortuni.

Le conseguenze finanziarie di lesioni subite dai soci durante lo svolgimento delle attività sociali sono suscettibili di copertura assicurativa.

3.2 Assicurazione infortuni o assicurazione responsabilità civile

Per chiarire la differenza tra l'assicurazione infortuni e l'assicurazione responsabilità civile, si applica il seguente principio:

Se mi ferisco durante lo svolgimento delle attività sociali (p.es. attività sportive), allora avrò bisogno di una assicurazione infortuni. Se invece procuro una lesione ad un'altra persona (p.es. investo un pedone durante una gita in bicicletta), allora avrò bisogno di una assicurazione responsabilità civile.

Il socio, in caso di infortunio, viene rimborsato da entrambi i tipi di assicurazione? Nel caso in cui vi sia stato un comportamento colpevole da parte dell'associazione, il socio verrà rimborsato dall'assicurazione responsabilità civile. In tutti gli altri casi in cui sia stata stipulata un'assicurazione infortuni per i soci esso verrà rimborsato anche da parte di quest'ultima.

Per precisare meglio: Nel caso in cui io sia la parte lesa, in quanto ho subito il danno, e qualora io abbia inoltre stipulato per mio conto una assicurazione infortuni, allora verrò liquidato dalla mia assicurazione per questa mia polizza assicurativa infortuni da un lato, e dall'altro potrò chiedere il risarcimento all'autore del danno.

3.3 Finalità dell'assicurazione infortuni

L'assicurazione contro gli infortuni ha come finalità il risarcimento in forma pecuniaria dei danni subiti dall'assicurato (cfr. esempi 3 e 6). Un accordo personalizzato in ordine alle garanzie assicurate e alle somme assicurate permette una copertura adeguata ai bisogni della persona assicurata.



3.4 Copertura assicurativa

Si considera coperto l'evento dell'infortunio. È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

L'assicurazione copre unicamente i sinistri occorsi durante lo svolgimento delle attività sociali e il cosiddetto rischio in itinere.

3.5 Persone assicurate

Si ritengono assicurate tutte le persone per le quali è stato stipulato il contratto assicurativo. Di norma si tratta dei soci dell'associazione. Nella polizza assicurativa sono indicati i nominativi degli assicurati. Entrate e uscite dei soci vengono segnalati singolarmente.

3.6 Garanzie assicurative e somme assicurate

3.6.1 Polizza infortuni privata - Dichiarazione di ordine generale

L'assicurazione infortuni stabilisce una somma assicurata per ogni evento assicurato.

Sono suscettibili di copertura assicurativa le seguenti garanzie assicurative:

- Garanzia "caso morte":

La somma assicurata è l'importo che viene liquidato agli eredi legittimi in seguito al decesso a seguito d'infortunio della persona assicurata.

- Garanzia "invalidità permanente":

La somma assicurata è l'importo sul quale viene calcolato l'indennizzo per invalidità permanente parziale in proporzione al grado di invalidità (p.es. un'invalidità del 30% garantisce all'assicurato il 30% della somma assicurata).

- Garanzia "rimborso spese a seguito di infortunio":

La somma assicurata è l'ammontare che copre le spese mediche (p.es. costo dell'operazione, parcella del fisioterapista ecc.).

- Garanzia "diaria di ricovero" e la cosiddetta "diaria gessatura":

La somma assicurata viene liquidata in base al numero di giorni di degenza in ospedale o, altrimenti, per il numero dei giorni in cui si è tenuto il gesso.

- Garanzia "inabilità temporanea" (comunemente nota come diaria):

La somma assicurata è calcolata per il mancato guadagno, e viene liquidata in base alla durata del periodo di malattia a seguito di infortunio.

3.6.2 L'assicurazione infortuni specifica per le associazioni

L'assicurazione infortuni per le associazioni comprende in genere le seguenti garanzie assicurative:



- **Caso morte**
- **Invalidità permanente**
- **Rimborso spese a seguito di infortunio.**

Per definire un tipo di assicurazione infortuni adatta alle necessità di una data associazione, bisogna tenere presente sia la possibilità di concordare le somme assicurate, che la possibilità di combinare in modo differenziato le singole garanzie assicurative.

Da tenere presente il principio: chi si limita ad assicurare i casi particolarmente gravi, risparmia sui premi assicurativi.

3.7 Garanzie assicurative particolari

3.7.1 Rischio in itinere

L'assicurazione infortuni copre anche il cosiddetto rischio in itinere. Viene così definito il percorso dal domicilio della persona assicurata al luogo di svolgimento delle attività sociali e ritorno. I sinistri occorsi all'assicurato su questo tragitto e immediatamente precedenti o successivi all'attività sociale, sono coperti da questa garanzia assicurativa. Questa garanzia è quindi da intendersi come estensione della copertura assicurativa, dal momento che l'assicurazione infortuni per le associazioni è valida solo durante lo svolgimento delle attività sociali.

Se la persona assicurata ha raggiunto la sede di svolgimento delle attività sociali (p.es. sede dell'associazione), e se lo svolgimento delle attività consiste tra l'altro nell'accompagnare i soci in un altro luogo con il pullman dell'associazione (p.es. al campo sportivo), allora questo spostamento viene coperto dall'assicurazione infortuni. Non ha più alcuna relazione con il rischio in itinere, poiché questo viaggio fa parte dell'ordinaria attività sociale.

3.7.2 Tabella INAIL

La somma del risarcimento per invalidità permanente si calcola sulla base del grado di invalidità accertato. La base di questo calcolo è di norma la tabella INAIL (Tabella dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

3.7.3 Infortuni in stato di ubriachezza

Questo caso non viene contemplato in nessuna garanzia particolare, ma ricade fra i rischi esclusi. Cioè: sono esclusi gli infortuni determinati da ubriachezza dell'assicurato. Questa esclusione può essere modificata oppure limitata, ad es. alla guida di veicoli a motore.

3.7.4 Persone non assicurabili

Nel contratto assicurativo infortuni, al punto relativo alle persone non assicurabili



vengono indicate come "non assicurabili" quelle persone che non possono essere assicurate a causa del loro particolare quadro clinico, come ad es. in casi di epilessia, alcolismo, tossicodipendenza, schizofrenia, Aids e altro.

Le persone affette da queste patologie non possono essere assicurate con la polizza infortuni. All'insorgere di tali patologie dopo la stipulazione della polizza assicurativa, viene revocata la garanzia assicurativa per i soggetti in questione, e viene rimborsato il premio assicurativo corrispondente.

3.7.5 Franchigie

In genere le garanzie assicurative prevedono delle franchigie, vale a dire che gli indennizzi vengono liquidati all'assicurato dopo la deduzione delle franchigie relative. La garanzia "caso morte" non prevede nessuna franchigia. La garanzia assicurativa "invalidità permanente" prevede di norma una franchigia (p.es. 3%, ciò significa che per un grado di invalidità del 10%, verrà liquidato il 7% dell'importo di copertura). In caso di gradi d'invalidità elevati (entità variabile a seconda della compagnia assicurativa) non si applica la franchigia. Le franchigie concernenti le spese mediche, la diaria ricovero, la diaria gessatura e l'inabilità temporanea vengono fissate in misura molto diversa dalle singole compagnie assicurative.

3.7.6 Caso particolare di un'assicurazione infortuni - L'assicurazione infortuni conducente

La cosiddetta assicurazione infortuni per il conducente è una formula assicurativa possibile e particolarmente indicata per le associazioni che fanno uso di veicoli di loro proprietà. Dato che il conducente, in quanto causa di un infortunio, non usufruisce di alcun risarcimento dall'assicurazione responsabilità civile auto (cfr. 4.7.1), è opportuno stipulare un'assicurazione infortuni per il conducente.

L'assicurazione infortuni per il conducente è vincolata al veicolo assicurato, identificato tra l'altro all'interno della polizza dal numero di targa. Viene assicurato quindi il momentaneo conducente del veicolo assicurato. Proprio nel caso di associazioni, il conducente può cambiare di frequente.

4. Assicurazione responsabilità civile auto (R.C.A.)

4.1 Introduzione

L'assicurazione responsabilità civile auto (R.C.A.) è un'assicurazione obbligatoria, quindi la sua mancata stipula è punibile. Ne deriva dunque che le associazioni che fanno uso di autoveicoli sono obbligate a stipulare tale tipo di assicurazione. Sia il proprietario che il conducente sono tenuti ad accertarsi dell'esistenza di un'assicurazione valida (p.es. nel caso di veicoli presi a nolo).



4.2 Finalità della polizza R.C.A.

Finalità della polizza R.C.A. è farsi carico degli obblighi di indennizzo verso terzi, così come verso i passeggeri, per i quali risponde sul piano civilistico la persona assicurata (cfr. esempio 1). Dalla disciplina normativa della responsabilità civile auto è previsto il cosiddetto risarcimento diretto alla parte lesa. In casi particolari è facoltà della compagnia assicurativa avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo (cfr. punto 4.7.2).

4.3 Copertura assicurativa

La copertura assicurativa vale per il cosiddetto rischio di circolazione, che comprende gli spostamenti del veicolo assicurato su strade e piazze pubbliche e pubblicamente accessibili.

In aggiunta alla polizza responsabilità civile auto possono essere stipulate garanzie aggiuntive, come p.es. assicurazioni per la tutela legale, garanzia rottura cristalli, contro eventi naturali (grandine), contro eventi socio-politici (atti vandalici), contro incendio, furto e polizza "casco". Esiste persino una cosiddetta garanzia Assistenza che risarcisce le spese di rimozione.

Tutte le polizze assicurative aggiuntive hanno una propria fondatezza ed importanza. Dal punto di vista delle associazioni appare di particolare importanza la polizza "casco". Questa infatti risarcisce i danni al veicolo assicurato, in seguito ad un incidente causato dallo stesso (al netto della franchigia pattuita).

4.4 Il veicolo assicurato

Il veicolo assicurato è identificato nella polizza da determinate caratteristiche, ad esempio il numero di targa. La garanzia assicurativa copre esclusivamente il veicolo indicato nella polizza. Un cambio di veicolo comporta una corrispondente modifica contrattuale.

4.5 Persone assicurate

La R.C.A. comprende sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per entrambi l'assicurazione si fa garante per il risarcimento di danni nei confronti di terzi.

4.6 Il massimale assicurato

Il massimale assicurato per la R.C.A. fissa il limite massimo che la compagnia assicurativa si impegna a risarcire. Importi che superano questa soglia sono a carico dell'assicurato.



È comunque buona norma optare per un massimale di copertura ingente (valore indicativo: € 10 milioni).

N.B.: Per la polizza R.C.A. un aumento considerevole del massimale di copertura determina, al contrario, solo un lieve aumento del premio.

I massimali di copertura per le cosiddette garanzie aggiuntive variano da caso a caso, e a loro volta fissano un limite massimo di copertura assicurativa (p.es. valore attuale del veicolo come limite massimo per la garanzia contro incendio e furto).

4.7 Condizioni assicurative particolari

4.7.1 Definizione di terzi

La polizza R.C.A. considera come terzi tutte le persone, ivi compresi i passeggeri, ad esclusione del conducente.

4.7.2 Esclusioni

La polizza per la responsabilità civile auto stabilisce alcune eccezioni di non scarsa importanza.

Tra queste, le seguenti eccezioni sono di rilevanza fondamentale per le associazioni: guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o di medicinali, guida senza patente di guida valida, trasporto di un numero di passeggeri che ecceda quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo.

In tutti i suddetti casi la compagnia assicurativa si avvale del diritto di rivalsa, vale a dire può pretendere dall'assicurato il rimborso dei danni da essa risarciti.

N.B.: Tramite determinati accordi contrattuali, specificati nella polizza, la compagnia può, in casi particolari, rinunciare a priori al diritto di rivalsa. A riguardo si veda il punto seguente.

4.7.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La cosiddetta rinuncia al diritto di rivalsa può essere concordata tramite un'apposita clausola da inserire nel contratto di assicurazione R.C.A. La dichiarazione di rinuncia è ammessa solo per determinati tipi del diritto di rivalsa, come p.es. per la guida in stato di ebbrezza, o con una patente di guida scaduta. In quest'ultimo caso la rinuncia al diritto di rivalsa è valida solo nel caso in cui la patente venga rinnovata entro il termine prestabilito nell'accordo stesso.

Un tale accordo contrattuale è indispensabile proprio per i veicoli di proprietà dell'associazione, spesso vengono dati in prestito e guidati da persone diverse.



5. Il contratto assicurativo

5.1 Natura del contratto

Il contratto assicurativo è un cosiddetto contratto di adesione o concluso mediante moduli o formulari, il cui contenuto viene accettato dalle parti contraenti tramite l'apposizione della propria firma. Evidentemente un contratto prestabilito è da ritenere solo una base con validità generale. Le associazioni, pur assomigliandosi per certi versi, hanno però anche esigenze assicurative differenti.

Per garantire una copertura assicurativa confacente ai bisogni delle singole associazioni, si rende necessario personalizzare il contratto mediante modifiche, integrazioni e precisazioni. E' quindi fondamentale una consulenza assicurativa personalizzata.

5.2 Struttura del contratto assicurativo e condizioni assicurative

Un contratto assicurativo è redatto in forma scritta e consta di:

- Polizza assicurativa con allegati per precisazioni e condizioni assicurative particolari
- Condizioni (Condizioni contrattuali e assicurative).

Le condizioni si articolano nel modo seguente:

- Indice
- Definizioni
- Condizioni contrattuali (approfondimento nel capitolo seguente)
- Condizioni assicurative (approfondimento nel capitolo seguente).

5.3 Introduzione

Le condizioni di base di un contratto assicurativo sono disciplinate dal codice civile, art. 1882 e seguenti, e sono riportate nelle polizze assicurative. Le norme di seguito elencate, pur nella loro incompletezza, corrispondono alle condizioni assicurative di base.

5.4 Circostanze di rischio

Al momento della stipulazione di un contratto assicurativo il contraente è tenuto a descrivere dettagliatamente alla compagnia assicurativa le circostanze di rischio (attività dell'associazione, sinistri e simili). L'omessa comunicazione di importanti circostanze di rischio può portare alla riduzione del risarcimento, o addirittura alla completa perdita della garanzia assicurativa.



5.5 Premio assicurativo

La polizza assicurativa stabilisce il relativo costo sotto forma di premio annuale. Si prevedono premi annuali ad importo fisso come ad importo variabile. Questi ultimi trovano applicazione nel caso in cui il numero dei membri di un'associazione vari frequentemente.

5.6 Validità del contratto e inizio della garanzia assicurativa

Il contratto acquista validità in seguito alla sottoscrizione mediante firma a cura delle due parti contraenti e al pagamento del premio assicurativo da parte del contraente. La copertura assicurativa entra in vigore alle ore 24:00 della data di inizio contratto oppure alle ore 24:00 del giorno nel quale viene pagato il premio d'assicurazione.

5.7 Modifiche contrattuali

Eventuali modifiche contrattuali e accordi pattuiti dalle parti contraenti sono validi solo se hanno la forma scritta e se sono corredati da una dichiarazione di consenso delle parti contraenti (firma).

5.8 Aggravamento del rischio- Diminuzione del rischio

Un aggravamento del rischio nel periodo assicurato deve essere comunicato per iscritto dall'assicurato alla compagnia assicurativa. L'omessa comunicazione porta alla diminuzione del risarcimento, o alla completa perdita della garanzia assicurativa. Nel caso di diminuzioni del rischio, la compagnia assicurativa è tenuta a diminuire i premi assicurativi o le rate successive.

5.9 Obblighi in caso di sinistro

L'assicurato è tenuto a comunicare il sinistro alla compagnia assicurativa entro un termine stabilito (usualmente 3 giorni). L'omessa comunicazione porta alla diminuzione del risarcimento, o alla completa perdita della garanzia assicurativa. Nel caso di diminuite condizioni di rischio, la compagnia assicurativa è tenuta a diminuire i premi assicurativi o le rate seguenti.

5.10 Recesso in caso di sinistro

In seguito ad un sinistro, ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere dal contratto assicurativo entro un termine fissato nella polizza. Nel caso in cui si usufruisca di tale diritto la compagnia assicurativa restituisce il premio residuo.



5.11 Periodo di assicurazione e proroga del contratto

Dato che le attività delle associazioni cambiano nel tempo, così come i funzionari responsabili, per le associazioni è opportuno limitare il periodo di validità dell'assicurazione ad un anno. Questo permette maggiore flessibilità nella scelta delle compagnie assicurative, e i nuovi responsabili delle associazioni non sono obbligati a rilevare assicurazioni pluriennali dai loro predecessori.

La validità di un contratto è caratterizzata da un inizio e da una scadenza. Tra questi estremi si trovano le cosiddette scadenze rateali. La data "inizio di contratto" stabilisce l'inizio della prestazione assicurativa. La data "scadenza del contratto" specifica il momento nel quale le parti contraenti possono disdire il contratto.

Alla stipula del contratto e alle singole scadenze rateali vanno versati i corrispondenti premi assicurativi.

In mancanza di una disdetta espressa i contratti annuali vengono prorogati automaticamente di un ulteriore anno. Nel caso di contratti pluriennali la proroga automatica varia da uno a due anni.

5.12 Disdetta del contratto

Entrambi i contraenti hanno la facoltà di disdire il contratto assicurativo alla scadenza concordata. Tale proposito deve essere comunicato con modalità particolari ed entro un determinato periodo. I termini per la disdetta - cioè il periodo di tempo immediatamente precedente la scadenza del contratto ed entro il quale è possibile sciogliere lo stesso - hanno durata variabile e sono definiti nel contratto.

5.13 Dichiarazioni del contraente

Il contratto assicurativo è un contratto prestabilito (cfr. punto 5.1), il che significa che anche le dichiarazioni del contraente sono prestampate. La firma del contraente certifica la veridicità delle sue affermazioni.

Il contraente dichiara, ad esempio, di non avere sottoscritto altre polizze per il medesimo rischio, che prima della stipula non è stata annullata alcuna polizza concernente il medesimo rischio, e che prima della stipula non si è verificato alcun sinistro.

Nel caso in cui una di queste dichiarazioni non corrispondesse al vero, al manifestarsi dell'evento assicurato può trovare applicazione il precedente punto 11.4. "Circostanze di rischio".



Capitolo 4

Esempi

1. Incidenti stradali

Esempio 1:

L'autobus dell'associazione provoca un incidente stradale.

Il conducente dell'autobus dell'associazione percorre a velocità troppo elevata la strada di un paese e sfiora un pedone intento ad attraversare sul passaggio pedonale. Il pedone cade a terra ferito.

Responsabilità penale:

Il conducente può essere accusato di lesione colposa - nel caso di una prognosi inferiore ai 40 giorni - tuttavia solo in seguito a querela della parte lesa.

Responsabilità civile:

Sono tenuti al risarcimento il conducente anche l'associazione in quanto proprietaria del mezzo. Di fatto subentra la polizza responsabilità civile auto.

Responsabilità amministrativa:

Per eccesso di velocità e non essersi fermato in prossimità del passaggio pedonale, il conducente rischia una sanzione amministrativa e la sottrazione di punti dalla patente.

Garanzie assicurative:

La polizza responsabilità civile auto si fa carico del risarcimento danni nei confronti del pedone.

Le spese processuali per il conducente concernenti il procedimento penale sono a carico della assicurazione responsabilità civile auto.

2. Infortunati vari nel corso di manifestazioni ricreative

Esempio 2:

Alla festa parrocchiale un bambino si ferisce ad un occhio.

Un bambino si avvicina di corsa alla pedana della pista da ballo dove un chiodo sporgente gli lesiona un occhio. Il bambino perde l'occhio. La pedana era stata montata da volontari appartenenti a varie associazioni.



Responsabilità penale:

Il responsabile del montaggio e l'eventuale incaricato al controllo della pedana possono essere accusati di lesioni colpose. Nel caso di assenza di un incaricato, la responsabilità ricade sui presidenti di tutte le associazioni coinvolte.

Responsabilità civile:

È tenuta al risarcimento danni l'associazione a cui appartengano le persone che hanno montato la pedana. Teoricamente l'associazione potrebbe fare ricadere questa responsabilità su chi ha montato la pedana.

Di fatto l'associazione si avvarrà della propria assicurazione responsabilità civile.

Responsabilità amministrativa:

Nessuna responsabilità

Garanzie assicurative:

Si fa carico del risarcimento dei danni al bambino l'assicurazione responsabilità civile dell'associazione a cui appartiene il volontario responsabile dell'infortunio. Nel caso in cui la festa sia stata organizzata da un'associazione in particolare, e le altre associazioni abbiano fornito il proprio aiuto, l'associazione organizzatrice viene ritenuta committente delle diverse attività. In questo caso risarcisce i danni l'assicurazione responsabilità civile dell'associazione organizzatrice.

Esempio 3:

Slittata al chiaro di luna - Un partecipante si ferisce.

Un coro organizza una slittata al chiaro di luna su di una pista da slittino con licenza notturna.

Una partecipante si ferisce a causa di un masso presente sulla pista.

Responsabilità penale:

La responsabilità penale è della persona sconosciuta che ha posto il masso sulla pista oppure del gestore della pista in nessun caso dell'associazione.

Responsabilità civile:

Nessuna responsabilità ricade sull'associazione o sull' organizzatore della slittata.

Responsabilità amministrativa:

Nessuna responsabilità

Garanzie assicurative:

In questo caso la parte lesa si deve rivalere sul gestore dell'impianto, la cui assicurazione contro terzi risarcirà i danni. Nel caso in cui il coro abbia stipulato per i propri soci un'assicurazione infortuni allora anche questa risarcirà l'associata ferita.



3. Infortuni durante attività istituzionali

Esempio 4:

Attività ludiche per l'infanzia - Nel corso di un gioco si verifica un incidente.

La collaboratrice di un centro giovanile organizza un torneo di calcetto. Un giocatore minorenni cade sul campo da gioco asfaltato, procurandosi delle lesioni.

Responsabilità penale:

Dal momento che il regolamento ufficiale del calcetto prevede un campo da gioco asfaltato, la collaboratrice non è da ritenersi negligente e non ha alcuna responsabilità.

Responsabilità civile: Idem

Responsabilità amministrativa: Nessuna responsabilità

Garanzie assicurative:

Poiché né l'associazione né la collaboratrice hanno la responsabilità civile, si fa carico del danno l'assicurazione responsabilità civile dell'associazione.

Esempio 5:

Ritorno dall'alpeggio e festa tradizionale - Uno spettatore subisce gravi lesioni.

Una sezione della "Südtiroler Bauernjugend" (una associazione della gioventù contadina sudtirolese) organizza una grande festa in occasione del ritorno del bestiame dall'alpeggio. Uno spettatore che si trovava al di fuori della recinzione viene travolto da un animale scappato.

Responsabilità penale:

Nel caso di denuncia da parte dello spettatore, il proprietario dell'animale, ovvero il pastore, è responsabile di lesioni colpose. L'associazione organizzatrice ovvero il socio che al suo interno era stato investito di tale incarico o, in sua mancanza, il legale rappresentante dell'associazione viene ritenuto responsabile solo se la recinzione era da ritenersi oggettivamente insufficiente.

Responsabilità civile:

Il pastore è tenuto al risarcimento danni. L'associazione, invece, avrà un concorso di colpa solo in caso di recinzione insufficiente.

Responsabilità amministrativa: Nessuna responsabilità

Garanzie assicurative:

Nel caso in cui vi sia una responsabilità civile da parte dell'associazione (p.es. recinzione insufficiente), sarà la sua assicurazione responsabilità civile a risarcire i danni.



Esempio 6:

Incidente sulla via ferrata - Un gancio si stacca e due scalatori precipitano.

Una sezione dell' "Alpenverein" (associazione alpina) organizza un'escursione su via ferrata con una guida volontaria. La via ferrata è attrezzata con corde fisse. Improvvisamente un chiodo di sicurezza si stacca dalla parete e i due partecipanti precipitano. Uno dei due feriti è minorenne.

Responsabilità penale:

La guida non deve rispondere di alcunché. La responsabilità per lesioni colpose ricade invece sulla persona che non ha eseguito a norma la manutenzione della via ferrata.

Responsabilità civile:

La responsabilità ricade esclusivamente sull'associazione o sulla persona incaricata della manutenzione.

Responsabilità amministrativa: Nessuna responsabilità

Garanzie assicurative:

Dal momento che l'associazione responsabile della manutenzione della via ferrata può essere citata in ordine alla responsabilità civile, sarà la sua assicurazione responsabilità civile a liquidare il risarcimento danni agli infortunati. Se l'associazione ha stipulato per i propri soci un'assicurazione infortuni, i due alpinisti possono avvalersi anche di questa.

Esempio 7:

Infortunio durante un'arrampicata libera - Un chiodo si stacca e due scalatori precipitano.

La situazione è la stessa di quella contemplata nell'esempio 6, con la differenza che l'infortunio non si verifica su una via ferrata bensì durante un'arrampicata libera.

Responsabilità penale:

Nel caso in cui il chiodo sia stato posizionato scorrettamente, e sia quindi dimostrata la negligenza della guida, quest'ultima sarà ritenuta responsabile eventualmente solo in seguito a querela da parte dell'infortunato e dell'esercente le potestà genitoriali del minorenne, di lesioni colpose o omicidio colposo.

Responsabilità civile:

L'associazione è ritenuta responsabile nei confronti degli infortunati e in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi, e tenuta al risarcimento dei danni. Lo stesso vale per la guida, sulla quale l'associazione teoricamente potrebbe fare ricadere la responsabilità. Di fatto verranno attivate le rispettive assicurazioni responsabilità civile (cfr. sotto).



Responsabilità amministrativa: Nessuna responsabilità

Garanzie assicurative:

L'assicurazione responsabilità civile risarcisce il danno al minorenne poiché la mancanza di sicurezza è da imputare a negligenza della persona di sorveglianza (associato dell'associazione). Nel caso in cui la persona di sorveglianza (guida) sia anche membro del direttivo, allora sarà l'assicurazione responsabilità civile dell'associazione a farsi carico delle spese del processo penale.

Come nell'esempio 6, i due scalatori possono avvalersi dell'assicurazione infortuni qualora sia stata sottoscritta dall'associazione.

Esempio 8:

Incidente stradale - Recandosi all'assemblea mensile del direttivo, un socio ha un incidente in moto.

Recandosi all'assemblea mensile del direttivo il cassiere dell'associazione cade dalla moto. Per la durata di un mese potrà svolgere solo in maniera limitata la propria attività autonoma di carpentiere. L'associazione ha sottoscritto un'assicurazione responsabilità civile ma non un'assicurazione infortuni che tuteli il direttivo e i soci.

Responsabilità penale: Nessuna responsabilità

Responsabilità civile: Nessuna responsabilità

Responsabilità amministrativa: Nessuna responsabilità

Garanzie assicurative:

Poiché nessuna responsabilità ricade sull'associazione, l'assicurazione responsabilità civile non risarcisce questi danni. L'assicurazione infortuni copre anche il cosiddetto rischio di viaggio. L'infortunato avrebbe potuto avvalersi dell'assicurazione infortuni dell'associazione se una tale assicurazione fosse stata stipulata.

4. Esempi di responsabilità in ambito sportivo

Esempio 9:

Partita di calcio - Un giocatore, commettendo un grave fallo intenzionale, ferisce un avversario.

Durante una partita di campionato di seconda serie dilettanti un difensore minorenne commette un grave fallo intenzionale contro un attaccante avversario, che nell'incidente perde due denti.



Responsabilità penale:

Se il giocatore minorenni ha più di 14 anni e viene ritenuto in età imputabile dal giudice minorile potrebbe essere condannato dal Tribunale dei Minori per lesioni dolose.

Responsabilità civile:

Se il minore al momento del reato era capace di intendere e di volere è tenuto al risarcimento dei danni così come, in generale, anche gli esercenti le potestà genitoriali.

Secondo la giurisprudenza più recente anche l'associazione potrebbe essere chiamata a risarcire i danni per avere organizzato un'attività pericolosa, ma si dovrebbe comunque avvalere della sua assicurazione responsabilità civile.

Responsabilità amministrativa:

Nel caso di lesioni dolose viene avviato un provvedimento disciplinare e vengono disposte alcune giornate di squalifica.

Garanzie assicurative:

Nel caso di una condanna del minore per lesioni dolose l'assicurazione responsabilità civile dell'associazione non interviene, in quanto l'intenzionalità è sempre esclusa dalla copertura assicurativa. Nel caso invece di lesione colposa l'assicurazione responsabilità civile dovrà farsi carico del risarcimento dei danni alla parte lesa. Al risarcimento danni richiesto all'associazione provvede invece la sua assicurazione responsabilità civile.

Esempio 10:

Campionato di sci - Infortunio sulla pista a gara conclusa.

Dopo la conclusione ufficiale di una gara, la pista viene nuovamente aperta al pubblico, ma i paletti non vengono tolti dal tracciato. Un atleta che aveva partecipato alla gara percorre una seconda volta il tracciato proprio nell'istante in cui questo viene attraversato da uno sciatore che viene travolto, riportando lesioni permanenti.

Responsabilità penale:

L'atleta risponde di lesioni colpose. L'organizzatore della gara non ha alcuna responsabilità penale, sempre che abbia dato pubblico avviso della riapertura della pista.

Responsabilità civile:

Lo sciatore responsabile dell'incidente è comunque tenuto al risarcimento dei danni. Al contrario, l'associazione lo è solo nel caso in cui avesse riaperto la pista senza adeguati avvisi, oppure nel caso in cui l'atleta fosse sotto la sua responsabilità, p.es. in quanto minorenni.

Responsabilità amministrativa:

Il gestore della pista incorrerà in una sanzione amministrativa.



Garanzie assicurative:

L'assicurazione responsabilità civile dell'associazione risarcirà i danni solo nel caso in cui per quest'ultima sussista la responsabilità civile dell'infortunio: ovvero se non abbia adeguatamente avvisato il pubblico della riapertura della pista o nel caso in cui lo sciatore minorenni sia stato sotto la responsabilità dell'associazione.

5. Esempi di responsabilità concernenti beni e strutture dell'associazione

Esempio 11:

Un centro giovanile provoca danni di allagamento ad un vicino.

In un centro giovanile un ragazzo lascia aperto un rubinetto. Il responsabile del centro chiude la struttura e si allontana senza avere effettuato un giro d'ispezione. L'acqua scorre nel magazzino sottostante provocando danni a diverse merci e macchinari.

Responsabilità penale: Nessuna responsabilità

Responsabilità civile:

L'associazione è tenuta al risarcimento dei danni nei confronti del proprietario del magazzino e della merce, e dovrà dare comunicazione del danno alla propria assicurazione responsabilità civile. Il minorenni in grado di intendere e di volere al momento dell'incidente è obbligato al risarcimento dei danni nei confronti di tutti i soggetti sopraccitati. Lo stesso vale per gli esercenti le potestà genitoriali, e anche per il responsabile del centro, a seconda dell'età e del grado di maturità del minore. L'associazione può eventualmente rivalersi nei confronti del responsabile del centro in base al relativo contratto di lavoro.

Responsabilità amministrativa: Nessuna responsabilità

Garanzie assicurative:

L'assicurazione di responsabilità civile dell'associazione copre anche danni da allagamento provocati a terzi, sempre che tali danni siano da imputare a disattenzione, inesperienza o negligenza. Sarà quindi l'assicurazione responsabilità civile a risarcire il danno.

Esempio 12:

Locali dell'associazione - I mobili non vengono pagati.

Il direttivo dell'associazione decide con un solo voto contrario (G), di cambiare l'arredamento dei propri locali. Un membro del direttivo (A) acquista in nome e per conto dell'associazione i mobili come deliberato. Il contributo provinciale su cui si faceva affidamento non viene concesso quindi mancano i fondi per pagare i mobili.



Responsabilità penale: Nessuna responsabilità

Responsabilità civile:

L'associazione garantisce con il proprio patrimonio per il pagamento dei mobili. Nel caso di una associazione non riconosciuta, sarà inoltre l'intero direttivo che ha deliberato l'acquisto, ad esclusione di G, a garantire in solido.

Responsabilità amministrativa: Nessuna responsabilità

Garanzie assicurative:

L'assicurazione responsabilità civile privata copre solo danni extracontrattuali. In questo caso si tratta di un accordo contrattuale (contratto di compravendita mobili). Questo caso quindi non rientra nelle garanzie assicurative.

6. Esempi di responsabilità amministrativa e tributaria

Esempio 13:

Sanzione tributaria per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

Un'associazione sportiva amatoriale che ha svolto attività commerciali, e che di conseguenza sarebbe tenuta alla presentazione di una dichiarazione dei redditi, non ha provveduto a questo obbligo. Durante un controllo l'autorità fiscale accerta il fatto ed emette un'ingiunzione di pagamento che obbliga l'associazione al pagamento di oltre 1.000 €.

Nel relativo provvedimento la composizione dell'importo è suddivisa chiaramente in: imposta dovuta, sanzione e interessi.

Responsabilità penale: Nessuna responsabilità

Responsabilità civile:

L'associazione può pretendere il pagamento della sanzione e degli interessi dalla persona da essa delegata a presentare la dichiarazione dei redditi nei termini di legge.

Responsabilità amministrativa:

In assenza di una persona delegata alla presentazione della dichiarazione, questo compito e la relativa responsabilità ricadono sul rappresentante legale (presidente). L'imposta verrà comunque pagata con i fondi della cassa sociale, mentre il pagamento della sanzione e degli interessi può ricadere sul legale rappresentante.

Garanzie assicurative:

L'assicurazione responsabilità civile rimborsa solo richieste di risarcimento danni in sede civilistica. Questa assicurazione non copre danni che siano materia di diritto penale, amministrativo o tributario.



Esempio 14:

Sanzione amministrative per omissione di comunicazioni e pagamenti.

Un'associazione iscritta al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato organizza una festa. Per l'organizzazione della festa viene designato un responsabile che, in questo caso, è il vicepresidente. Non viene fatta la dovuta comunicazione della festa alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), e non vengono versati diritti d'autore. Parimenti non vengono richieste le liberatorie ai musicisti necessarie per l'assicurazione obbligatoria (ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) dei musicisti e non viene quindi effettuato alcun pagamento dei contributi ENPALS. In seguito la SIAE viene a sapere casualmente della festa.

L'associazione è tenuta non solo al pagamento dei diritti d'autore e dei contributi ENPALS, ma le vengono anche inflitte due sanzioni amministrative.

Responsabilità penale: Nessuna responsabilità

Responsabilità civile:

L'associazione può richiedere al vicepresidente in quanto principale responsabile della festa, designato dall'associazione stessa, il risarcimento di tutte le spese aggiuntive causate dalla sua omissione.

Responsabilità amministrativa:

Il pagamento delle imposte (diritti d'autore e contributi ENPALS) sono a carico dell'associazione. L'associazione può richiedere al vicepresidente, in quanto responsabile, il pagamento delle due sanzioni amministrative inclusi gli interessi mora.

Garanzie assicurative:

L'assicurazione responsabilità civile rimborsa solo richieste di risarcimento danni di natura civilistica. Quest'assicurazione non copre danni che siano materia di diritto penale, amministrativo o tributario.

PROVICNIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Ripartizione Presidenza - Ufficio Affari di Gabinetto

Via Crispi, 3

39100 Bolzano

Tel.: +39 0471 412130/31

Fax: +39 0471 412139

e-mail: kabinett@provinz.bz.it

home-page: www.provinz.bz.it/praesidium/0101/index_d.asp



Elaborazione testi:

Avv. dott. Stephan Vale

Moritz Schwienbacher

Günther Flarer

Dott.ssa Karin Ranzi

Dott.ssa Sara Trentini

Coordinamento

Ufficio Affari di Gabinetto

Stampa:

Tipografia provinciale

Correzione testi

Ufficio questioni linguistiche

Finanziamento

Comitato di Gestione per il Fondo Speciale per il Volontariato

Aggiornamento

Settembre 2005

Verwaltungsrat des
Sonderfonds für die
ehrenamtliche Tätigkeit



Comitato di Gestione
per il Fondo Speciale
per il Volontariato